

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1930, n.1632. - Modificazioni alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funicolari aeree e ascensori in servizio pubblico.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1930).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata le tranvie trazione meccanica e gli automobili approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico, nonchè di provvedere alla, regolarizzazione della concessione di funivie ex austriache;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - Il secondo comma dell'art. 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, è così modificato:

« La sovvenzione è determinata in base ad un piano finanziario comprendente anche le previsioni di esercizio e viene corrisposta in annualità posticipate non superiori a 30 il cui valore attuale, determinato in base al saggio d'interesse di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, non potrà mai superare la metà del presunto costo d'impianto ».

Art. 2. - Il primo comma dell'art. 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, è sostituito dal seguente:

« La concessione delle funivie non potrà avere una durata superiore ad anni quaranta, salvo che per le funivie le quali facciano parte integrante ovvero siano impiantate a complemento di ferrovie o tranvie extraurbane, nel qual caso la scadenza della concessione della funivia potrà coincidere con la scadenza della concessione della ferrovia o tranvia extra-urbana alla quale la funivia è collegata ».

Art. 3. - L'art. 5 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, è sostituito dal seguente:

« La concessione di funivie che facciano parte integrante di nuove ferrovie di interesse regionale o locale avrà luogo in base ad un unico piano finanziario complessivo comprendente anche le previsioni di esercizio ».

« Nella lunghezza sussidiabile della ferrovia non dovrà computarsi quella della funivia. Quando però la sovvenzione massima complessiva assegnabile alla ferrovia in base alle leggi vigenti non fosse sufficiente a coprire il deficit risultante dal piano finanziario, la sovvenzione complessiva stessa potrà essere aumentata di una quota non superiore alla annualità posticipata necessaria per ammortizzare la spesa di impianto della funivia in un periodo uguale alla durata della sovvenzione assegnabile alla ferrovia ed in base al saggio d'interesse usato nel piano finanziario ».

Art. 4. - L'art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, è sostituito dal seguente:

« Alla scadenza della concessione gli impianti costituenti funivie comunque sussidiate dallo Stato, passeranno gratuitamente in proprietà del Comune o del consorzio dei Comuni interessati i quali potranno esercitarli, previa nuova concessione governativa che non potrà eccedere la durata di anni venti, salvo rinnovo.

« Per le funivie impiantate senza sussidio statale, il Governo potrà alla scadenza della concessione rilasciare ai concessionari una nuova concessione per una durata non eccedente i venti anni sempre che gli impianti corrispondano alle accertate necessità del traffico. Qualora il concessionario non richieda, o non ottenga dal Governo una nuova concessione per continuare l'esercizio, è data facoltà ai Comuni o ai consorzi di Comuni interessati di acquistare gli impianti a prezzo di stima per esercitarli in base a concessione governativa da rilasciarsi ai sensi del primo comma del presente articolo.

«In nessuno dei casi suaccennati potrà essere accordato alcun sussidio a carico dello Stato. Quando trattisi di funivie facenti parte integrante di ferrovie, o tranvie extraurbane saranno da osservarsi le disposizioni in materia vigenti per le medesime ».

Art. 5. - L'art. 7 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, è modificato come segue:

« Il concessionario sarà tenuto al trasporto gratuito della corrispondenza postale nei limiti di peso che verranno stabiliti nel disciplinare di concessione ».

Art. 6. - L'art. 12 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, è sostituito dal seguente:

« Gli ascensori in servizio pubblico dovranno essere concessi con le norme del presente decreto e potranno essere sussidiati solo quando facciano parte integrante di nuove ferrovie di interesse regionale o locale ovvero di funivie.

« Nel primo caso si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto, mentre nel secondo il costo d'impianto dell'ascensore dovrà essere aggiunto al costo di impianto della funivia con applicazione nel riguardi della determinazione della sovvenzione governativa delle norme di cui all'art. 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, con le modifiche di cui all'art. 1 del presente decreto ».

Art. 7. - Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, gli esercenti funivie ed ascensori in servizio pubblico in corso di costruzione o già in esercizio alla data di pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1110, comprese le funivie delle terre redente, esercitate in base a concessioni rilasciate dal Governo austriaco, dovranno richiedere la concessione governativa in base alle norme della legge suddetta e a quelle del presente decreto.

Quando sussistano speciali ragioni il Governo, udito il parere del Consiglio di Stato, potrà caso per caso consentire deroghe alle disposizioni legislative sopra indicate.

Nessuna sovvenzione governativa potrà essere accordata alle funivie ed ascensori contemplati nel primo comma del presente articolo.

Il Governo, udito il parere del Consiglio di Stato, potrà consentire l'estensione delle più favorevoli norme contemplate negli articoli precedenti, ai concessionari di funivie ed ascensori in servizio pubblico che abbiano già ottenuta la concessione in base alle disposizioni della legge 23 giugno 1927, n. 1110, e che ne facciano motivata domanda entro il termine di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8. - Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione, del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1930.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - CIANO - MOSCONI .

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì, 17 dicembre 1930.

Atti del Governo, registro 303, foglio 126. - MANCINI .